



## Modello B

Ragione sociale: MAKE4WORK APS

Codice Fiscale: 90084150581

partita IVA: 15032841007

Indirizzo: Piazza San Paolo, 3

Telefono: 06 68588238

Pagina web: [www.make4work.it](http://www.make4work.it)

E-mail: [info@make4work.it](mailto:info@make4work.it)

Pec: [make4work@pec.it](mailto:make4work@pec.it)

Anno di fondazione: 2016

Forma Associativa:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input checked="" type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input type="checkbox"/> impresa sociale                | <input type="checkbox"/> cooperativa sociale                           | <input type="checkbox"/> rete associativa  |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso      | <input type="checkbox"/> associazione                                  | <input type="checkbox"/> fondazione        |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore   |  |  |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

Giorgio Di Dato presidente

Dino Sebastiani Segretario

Riccardo Castroni Consigliere

Paolo Longo Consigliere

Alessandro Pieri Consigliere

Finalità (in breve):

- Interventi e servizi sociali
- Formazione
- Educazione e istruzione
- Ricerca scientifica
- Servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro
- Formazione universitaria e post- universitaria



Make4Work APS  
Piazza San Paolo, 3  
00041 Albano Laziale (RM)  
C.F. 90084150581  
P.IVA 15032841007  
[www.make4Work.it](http://www.make4Work.it)





- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- Attività legate all'assistenza psicologica, sanitaria e sociale che coinvolge soggetti in difficoltà
- Favorire lo scambio tra domande ed offerta di lavoro
- Sostegno alle amministrazioni comunali nella progettazione di iniziative e progetti, anche con il Fondo sociale Europeo, utili alla riqualificazione del territorio, inclusione sociale, lotta alla povertà e alla creazione di nuove sinergie territoriali per il benessere della comunità.

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi

2021: 0.    2022: 0    2023: 0

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 32.006,75                                  2022: 66.859,67                                  2023: 83.840,88

Luogo e data Albano Laziale, lì 18/01/2024

Firma del legale rappresentante

**Make4Work APS**  
Piazza San Paolo 3 - 00041  
Albano Laziale (RM)  
P.IVA 15032841007  
C.F. 90084150581



Make4Work APS  
Piazza San Paolo, 3  
00041 Albano Laziale (RM)  
C.F. 90084150581  
P.IVA 15032841007  
www.make4Work.it





## STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

#### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata “**Make4Work - APS**”, denominata altresì per abbreviazione “M4W”, da ora in avanti denominata “associazione”. La durata dell'associazione è illimitata.

#### **Art. 2 - Sede legale**

L'Associazione ha sede nel comune di Albano Laziale (RM), cap 00041, Piazza San Paolo, nr. 3.

#### **Art. 3 - Scopo sociale**

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi in particolare di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà culturale, e di iniziative socio educative e culturali al fine di aumentare il benessere della collettività attraverso forme innovative di integrazione e creazione di nuove ed efficaci sinergie al servizio delle persone.

L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate e nel rispetto delle peculiarità delle stesse così come declinate ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117 del 2017, l'Associazione potrà realizzare, sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre le seguenti attività:

- Promuovere ogni forma di attività legata all'assistenza psicologica, sanitaria e sociale che coinvolge soggetti in difficoltà.
- Promuovere attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi formativi e informativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola.
- Formazione, orientamento scolastico e professionale, con particolare attenzione al

passaggio scuola-lavoro, alle persone in cerca di lavoro.

- Assistenza e progetti di inserimento lavorativo atti ad aiutare persone svantaggiate, disoccupate e/o inoccupate.
- Favorire lo scambio tra domanda ed offerta di lavoro al fine di facilitare la creazione di nuove sinergie, la ricerca di personale e la creazione di nuove opportunità lavorative.
- Organizzazione e promozione di servizi sociali quali centro socio-sanitari, attività d'assistenza domiciliare, ivi compreso il trasporto domiciliare di medicinali e/o materiali medicali, rivolta in particolare a coloro che si trovano in uno stato di bisogno a causa di patologie o particolari forme di disagio sociale.
- La promozione, sostegno e consulenza alle amministrazioni comunali nella progettazione di iniziative e progetti, anche con il Fondo Sociale Europeo, utili alla riqualificazione del territorio, all'inclusione sociale, lotta alle povertà e alla creazione di nuove sinergie territoriali per il benessere della comunità.
- La promozione di conferenze, seminari, corsi di formazione specialistici e divulgativi con particolare attenzione alla formazione e qualificazione delle persone in cerca di lavoro, rischio di disoccupazione e/o con forme di disagio socio sanitari.
- Promuovere servizi e progetti a tutela delle persone affette da tutte le forme di handicap finalizzati all'inclusione sociale e il benessere dei soggetti coinvolti e delle rispettive famiglie.
- Progettazione e promozione di interventi per la lotta alle dipendenze e contrasto alle povertà.
- Supporto scolastico ad attività didattiche logistiche ed organizzative per le scuole di ogni ordine e grado.
- Attività di ricerca e studio sulle tematiche del lavoro e dell'innovazione sociale atte a promuovere il benessere dei cittadini ed opportunità per i giovani attraverso nuove forme di sinergie e collaborazione con enti ed istituzioni.
- Progettazione, sviluppo e gestione di piattaforme informatiche e tematiche utili ai servizi di formazione e divulgazione a distanza.
- Piattaforme informatiche per sostenere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
- Accoglienza e prima informazione per i servizi al lavoro.
- Orientamento di primo livello.
- Orientamento specialistico o di II Livello.
- Incontro domanda ed offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro.

- Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale.
- Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistici.
- Accompagnamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone con disabilità
- Sostegno all'autoimpiego e autoimprenditorialità.

L'associazione potrà partecipare a tutti i bandi pubblici, ivi compresi quelli del Fondo Sociale Europeo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle attività, della collaborazione di figure professionali altamente qualificate; potrà collaborare con gli Enti locali territoriali quali Comuni, Città Metropolitane, Regioni, Ministeri, comunità montane e Università, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o partecipazioni a bandi e concorsi. Inoltre, l'associazione potrà collaborare con altre associazioni, enti o società aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'adesione all'associazione è libera, le cariche sociali sono elette su base democratica ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni;
- da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche o soggetti giuridici;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 5 - *Esercizio sociale, bilancio e libri sociali***

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di esercizio, con le modalità e secondo gli schemi previsti dalle disposizioni di legge vigenti per gli enti del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Comunicazione scritta al presidente
- Comunicazione durante l'assemblea soci



## ASSOCIATI

### **Art. 6 - *Gli associati***

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 7.

Gli associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture ricreative disponibili, e alla partecipazione alle attività. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo per la partecipazione a specifiche attività organizzate dall'associazione. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ordinari;
- onorari;
- fondatori;
- operativi;
- sostenitori.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.

Le quote dovute, nonché le relative modalità di versamento, potranno essere definite dal Consiglio direttivo anche in relazione alla differente partecipazione degli associati alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Gli associati onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota.

Gli associati fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Sono considerate soci operativi, le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio

Direttivo.)

Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti associativi in vigore. Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili.

#### **Art. 7 - Ammissione degli associati**

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:

- presentare la domanda, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo;
- essere di specchiata moralità;
- pagare la quota di ammissione stabilita.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi ed i regolamentari delle associazioni cui l'ente è affiliato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se

non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari**

Si perde la qualifica di socio:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica.

Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme del precedente art. 7.

Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

L'associato radiato può presentare domanda di riammissione alla società solo dopo 5 anni dalla radiazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolite o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- l'ammonizione;
- la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- la radiazione.

In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio direttivo, con il voto a maggioranza di due Consiglieri, potrà essere adottato il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede e alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di 15

giorni. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare.

## AMMINISTRAZIONE

### **Art. 9 - Consiglio direttivo**

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di tre componenti eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente possono inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare Consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa, in caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Ogni componente il Consiglio direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

### **Art. 10 - Elezioni del Consiglio direttivo**

L'elezione del nuovo Consiglio direttivo avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio direttivo in carica. Il Consiglio direttivo

entrante assumerà la responsabilità del sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi Consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione del sodalizio. Il rendiconto dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea dal Consiglio uscente.

#### **Art. 11 - Attività e poteri del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed all'ammontare delle quote associative.

Il Consiglio direttivo potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Collegio dei revisori, qualora nominato.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- curare il buon andamento dell'Associazione, e redigere, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell'Associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- determinare la misura delle quote associative, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'Associazione e quello per l'organizzazione degli eventi, corsi, convegni etc...;
- deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- stabilire le norme per la partecipazione alle attività associative;
- decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i soci; inoltre il Consiglio direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in

tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;

- aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## RAPPRESENTANZA LEGALE

### **Art. 12 - Legale rappresentante**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

## ASSEMBLEA

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione sulla bacheca dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

### **Art. 14 - Rendiconto consuntivo**

L'Assemblea delibera sul rendiconto consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali

dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

#### **Art. 15 - Diritto di intervenire all'Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota. Il voto è singolo.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

#### **Art. 16 - Presidente dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **Art. 17 - Costituzione**

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 18 - Presidente Onorario**

L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario.

Il Presidente onorario può essere scelto tra i soci dell'Associazione o anche al di fuori della

compagine associativa. Egli svolge esclusivamente funzioni di pubbliche relazioni e non ha poteri né di firma né di rappresentanza dell'Associazione.

Il presidente onorario partecipa ai lavori degli organi associativi senza diritto di voto

#### SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

##### **Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione ed obbligo di devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, la quale delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in casi di seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe.

L'Assemblea determinerà le norme per la conservazione di eventuali premi o riconoscimenti intrasmissibili.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

##### **Art. 20 – Organo di controllo –**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo



e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## CONTROVERSIE

### **Art. 21 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 22 – Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente

Sig. Di Dato Giorgio

*Giorgio Di Dato*

Il segretario

Sig. Dino Sebastiani

*Dino Sebastiani*

Il Tesoriere

Sig. Riccardo Castroni

*Riccardo Castroni*

Il Consigliere

Sig. Paolo Longo

*Paolo Longo*

Il Consigliere

Sig Alessandro Pieri

*Alessandro Pieri*

AGENZIA  
ENELTE  
ENERGIE  
SEZIONE III  
PROVINCIA III

N. 959  
E. 3  
Sotto  
Data 9/4/2021

220,00

IL DIRIGENTE

*[Signature]*